



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 aprile 2013 (11.04)
(OR. en)**

**8103/1/13
REV 1 ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0018 (NLE)**

**FISC 64
OC 181**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale

al: Coreper/Consiglio

n. prop. Comm.: 6008/13 FISC 23 - COM(2013) 22 final

Oggetto: Decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare livelli differenziati di tassazione per i carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE

– *Adozione*

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 10.4.2013

DICHIARAZIONE DA ISCRIVERE NEL VERBALE DEL CONSIGLIO

Si allega per il Consiglio una dichiarazione della Commissione da iscrivere nel processo verbale della sessione in cui la decisione sarà adottata.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"Per quanto concerne la proposta di decisione del Consiglio, presentata dalla Commissione, che autorizza la Francia ad applicare livelli ridotti di tassazione per la benzina e il gasolio impiegati come carburanti, in conformità dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, la Commissione rileva che nel titolo e nel terzo considerando della proposta della Commissione sono stati sostituiti o cancellati i riferimenti alle "riduzioni" rispetto al livello nazionale di tassazione, oggetto dell'autorizzazione, e al fatto che l'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, quale sua base giuridica, contempla tali riduzioni ma non gli aumenti rispetto a detto livello nazionale.

La Commissione rileva che il dispositivo del testo non è stato modificato e continua correttamente a riferirsi solo ad "aliquote ridotte" o "riduzioni". Pertanto, ritiene che la decisione modificata contempli solamente riduzioni rispetto al livello nazionale di tassazione.

Tuttavia, non concorda con le modifiche sopra menzionate apportate al testo proposto poiché sostituiscono o eliminano elementi utili per la chiarezza dal punto di vista giuridico."